



**COMUNE di CANTALICE**  
**Provincia di Rieti**

Consiglio comunale N. 43 del 22/12/2025

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ANNO 2024.**

L'anno 2025 il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 18.44 nella sala delle adunanze presso la sede municipale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno inviato ai singoli Consiglieri, si è riunito, in presenza e in modalità videoconferenza, in prima convocazione e in seduta straordinaria, il Consiglio comunale.

Risultano presenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Avv. Leoni Gianluca	SI	Santacroce Giuseppe	SI
Francesconi Giandomenico	SI	Bocchini Silvia	NO
De Angelis Giacomo	SI	Baldini Claudio	SI
Carlucci Andrea	NO	Smordoni Emanuela	NO
Zambotto Alessandro	SI		
Dionisi Alfredo	SI		
Caraccia Umberto Mauro Salvatore	SI		

Presenti : 8 Assenti : 3

E' presente il Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Fabio Patacchiola.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Avv. Marco Matteocci il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Francesconi Giandomenico assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

*Il Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno relativo alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, stabilisce che: "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15";

RICORDATO che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del dlgs 175/2016, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

CONSTATATO che non possono essere costituite, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i, si possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con procedure di evidenza pubblica;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;

CONSIDERATO inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

TENUTO CONTO che nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale del comune, in deroga alla produzione di un servizio di interesse generale, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero trattasi di società in house che hanno ricevuto affidamenti diretti di contratti pubblici dall'Amministrazione che esercita su di esse il controllo analogo anche congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

CONSIDERATO che le società in house debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci e la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSTATATO che il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, è adottato ove, in sede di analisi, dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, l'Amministrazione rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del d.lgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. A tali fini, il primo triennio rilevante è il triennio 2019-2021. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2019-2021, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione del piano di revisione straordinaria;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

ATTESO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi);

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo per la Regione Lazio della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

ATTESO che per agevolare anche la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), sezione revisione straordinaria, viene utilizzato, per ogni società partecipata, il modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti che viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

OSSERVATO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, previo esame preliminare condotto a livello di area territoriale interessata, in conformità a sopra indicati criteri e prescrizioni, ed in particolare in ordine alle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale;

RILEVATO che per quelle partecipazioni che non ricorrono i presupposti per il loro mantenimento, si predispose il piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrato;

EFFETTUATA la ricognizione delle partecipazioni detenute;

CONSIDERATO che il Comune di Cantalice ha le seguenti partecipazioni societarie:

1) S.a.pro.di.r. S.r.l.(Servizi Ambientali Provincia di Rieti):

- che con atto del Notaio Avv. Paolo Gianfelice di Rieti Repertorio n. 8741 Raccolta n. 4814 in data 23 marzo 2011, la Provincia di Rieti costituiva la Società S.A.PRO.DI.R. Srl per la gestione del servizio di igiene urbana e in specie per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, a sostegno delle competenze gestionali attribuite ai Comuni;

- che il Comune di Cantalice, insieme ad altri n. 41 Comuni della Provincia di Rieti, in particolare in esecuzione della delibera del Consiglio comunale n. 8 del 30/05/2011, ha aderito alla S.A.PRO.DI.R. Srl per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti a mezzo di società a capitale misto pubblico e privato, con socio privato operativo non stabile selezionato a mezzo di procedura di gara ad evidenza pubblica, approvando contestualmente lo statuto della società;

- che pertanto nell'ottobre 2013 la Provincia di Rieti provvedeva a pubblicare apposito Bando relativo alla gara ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio privato operativo non stabile nella S.A.PRO.DI.R. Srl e l'attribuzione di specifici compiti operativi, in relazione all'affidamento in concessione alla S.A.PRO.DI.R. Srl della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale rappresentato dai Comuni aderenti alla predetta S.A.PRO.DI.R. Srl;

- che la provincia di Rieti, delegata quale stazione appaltante ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel mese di ottobre dell'anno 2013, pubblicava il bando di gara della procedura ad evidenza pubblica, indetta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la selezione del socio privato partner industriale non stabile della S.A.PRO.DI.R. s.r.l. oggetto di PPPI nella misura del 49% a cui attribuire specifici compiti operativi connessi allo svolgimento del servizio di igiene urbana.
- che con determinazione dirigenziale della Provincia di RIETI, quale Ente preposto, n. 500 del 24.11.2014 si è provveduto a disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara a favore del concorrente, costituito dalle seguenti imprese riunite in raggruppamento: R.T.I. RIECO s.p.a..
- che si sono concluse le operazioni di ingresso del socio privato nella S.A.PRO.DI.R. S.r.L. ed il trasferimento del 49,00% delle quote oggetto della gara, rimanendo il restante 51% del capitale in possesso della Provincia di Rieti e di n. 42 Comuni;
- che dunque la SA.PRO.DI.R. è effettivamente oggi conformata quale società a capitale misto pubblico e privato con socio privato operativo non stabile che detiene il 49% del capitale sociale, in coerenza con quanto previsto da questa Amministrazione comunale con la delibera del Consiglio che a suo tempo stabilì l'ingresso nella Società e l'affidamento ad essa del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- che il Comune detiene oggi una partecipazione societaria nella S.A.PROD.DI.R. Srl per n. 1 pari ad una quota nominale di € 285,50 rappresentante lo 0,71% del capitale sociale;
- che con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 09.11.2016, immediatamente eseguibile, si è dato atto, anche mediante la relazione ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 conv. in L. 17.12.2012, n. 179 della convenienza della soluzione organizzativa e della conformità della S.A.PRO.DI.R. Srl alle forme di gestione dei servizi pubblici previste dall'ordinamento e si è provveduto all'approvazione dello schema del presente contratto di servizio, in conformità agli atti della gara sopra ricordata e agli esiti della gara stessa;
- che, in data 07 dicembre 2016 è stato sottoscritto il contratto repertorio n. 58/2016, tra il Comune di Cantalice e la Società S.a.pro.di.r. srl, avente ad oggetto la concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti ed attività connesse e correlate alla gestione per la durata di 20 anni.

Ragione sociale	S.A.PRO.DI.R. SRL (SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI)
Misura della partecipazione dell'amministrazione	0,71%

2) Società in house a totale partecipazione pubblica Società "Acqua Pubblica Sabina Spa" per la gestione del servizio idrico integrato;

- La Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Lazio Centrale-Rieti (di seguito, anche "ATO 3"), con delibera n. 9 del 11 dicembre 2015, ha disposto in favore di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. (di seguito, anche "APS") l'affidamento in house del Servizio Idrico Integrato (di seguito, anche "S.I.I.") relativo ai Comuni ricadenti nell'ATO 3;
- Il Comune di Cantalice ha sottoscritto in data 15.09.2015 lo statuto della Società Acqua Pubblica Sabina Spa a totale partecipazione pubblica, con atto pubblico, repertorio n. 12576, raccolta n. 7457, rogato dall'Avv. Paolo Gianfelice, Notaio in Rieti;
- In data 28 dicembre 2015, è stata stipulata tra ATO3 e APS la Convenzione per la gestione del S.I.I. nell'ATO 3 (di seguito, anche la "Convenzione di gestione"), della durata di 30 anni a decorrere dalla sottoscrizione della Convenzione medesima.
- Il Comune di Cantalice partecipa tanto all'A.T.O. 3 quanto alla costituita società in house Società "Acqua Pubblica Sabina Spa" (Percentuale capitale 1,380%, Valore quote € 55.181,00) per finalità prettamente istituzionali, dovendo rispettare gli obblighi sanciti dal D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e la l.r. Lazio n. 6 del 22 gennaio 1996 che ha delimitato gli ambiti territoriali ottimali del Lazio al fine di provvedere, nei termini di legge, ad organizzare il Servizio Idrico Integrato tramite l'Autorità

d'Ambito Provinciale e attraverso la società in house per la gestione del S.I.I. Ato3 Lazio Centrale Rieti;

- Secondo quanto stabilito dalla delibera n. 9 del 11 dicembre 2015, è previsto un "periodo transitorio della durata di 24 mesi a decorrere dal 1\1\2016" durante il quale "il gestore unico si coordinerà con gli operatori esistenti per effettuare la gestione e l'erogazione del servizio e contemporaneamente sviluppare i percorsi di aggregazione consentiti dallo statuto e dalla normativa vigente in materia".

- che, attualmente, l'attività della società è in piena attività in quanto si è perfezionato quest'anno dal 1° gennaio con la completata e definitiva presa in carico delle infrastrutture inerenti in servizio stesso e si è conseguita la piena ed autonoma operatività della società pubblica;

Ragione sociale	SOCIETÀ ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	QUOTA COMPLESSIVA
Misura della partecipazione dell'amministrazione	1,380%	€ 55.181,00

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni:

- a) nella Società S.a.pro.di.r. S.r.l. (Servizi Ambientali Provincia di Rieti) per le seguenti motivazioni: la partecipazione nella Società Sa.pro.di.r. è irrilevante ed è in ogni caso all'obbligo della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Cantalice;
- b) nella Società "Acqua Pubblica Sabina Spa" per le seguenti motivazioni: la partecipazione nella Società Acqua Pubblica Sabina s.p.a., è irrilevante ed è in ogni caso correlata all'obbligo della gestione del servizio di gestione del servizio idrico integrato;

RITENUTO, pertanto, congruo procedere al mantenimento delle partecipazioni detenute:

- c) della Società S.a.pro.di.r. S.r.l. (Servizi Ambientali Provincia di Rieti) per le seguenti motivazioni: la partecipazione nella Società Sa.pro.di.r. è irrilevante ed è in ogni caso all'obbligo della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Cantalice;
- d) della Società "Acqua Pubblica Sabina Spa" per le seguenti motivazioni: la partecipazione nella Società Acqua Pubblica Sabina s.p.a., è irrilevante ed è in ogni caso correlata all'obbligo della gestione del servizio di gestione del servizio idrico integrato;

RITENUTO, quindi, per le ragioni suesposte, che non occorre procedere all'approvazione di un Piano di revisione periodica delle società pubbliche, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 come reso noto dal Sindaco nella sua relazione, dovendo il Comune di Cantalice conservare le sue partecipazioni, al fine di poter mantenere l'affidamento, da un lato alla Società mista pubblico-privata Sa.pro.di.r. S.r.l. del servizio di igiene urbana, dall'altro lato alla costituita Società in house Società "Acqua Pubblica Sabina Spa", della gestione del S.I.I. Ato3 Lazio Centrale Rieti;

RITENUTO DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune di Cantalice, alla data del 31 dicembre 2024, procedendo all'alienazione di quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.lgs 175/2016 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 dello stesso decreto;

RICHIAMATI:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42, 2° comma, lett. e);
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 24/01/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024/2026;

VISTO come ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali il Responsabile del Settore Finanziario ha rilasciato il parere formale di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile del Settore Economico finanziaria il parere di regolarità contabile;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

All'unanimità dei voti favorevoli

### D E L I B E R A

Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale,

- 1) di approvare, per le ragioni suesposte, che non occorre procedere per l'anno 2024 all'approvazione di un " Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate", ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 come reso noto dal Sindaco nella sua relazione, dovendo il Comune di Cantalice conservare le sue partecipazioni, al fine di poter consentire il proseguimento, da un lato alla Società mista pubblico-privata Sa.pro.di.r. del servizio di igiene urbana, dall'altro lato alla costituita Società in house Società "Acqua Pubblica Sabina Spa", della gestione del S.I.I. Ato3 Lazio Centrale Rieti;
- 2) di allegare altresì il modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti, alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, utilizzato, per ogni società partecipata, al fine di agevolare la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, sezione revisione periodica, del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);
- 3) di disporre la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Lazio della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) di disporre il mantenimento delle partecipazioni detenute:
  - a) della Società S.a.pro.di.r. S.r.l. (Servizi Ambientali Provincia di Rieti) per le seguenti motivazioni: la partecipazione nella Società Sa.pro.di.r. è irrilevante ed è in ogni caso all'obbligo della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Cantalice;
  - b) della Società "Acqua Pubblica Sabina Spa" per le seguenti motivazioni: la partecipazione nella Società Acqua Pubblica Sabina s.p.a., è irrilevante ed è in ogni caso correlata all'obbligo della gestione del servizio di gestione del servizio idrico integrato;
- 5) di disporre la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune;

di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

- 6) Di dichiarare, stante l'urgenza, con votazione n. 8 favorevoli, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del d.lgs. n. 267 del 2000;



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 17**

Ufficio Proponente: **Servizio Tecnico**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ANNO 2024.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/12/2025

Il Responsabile di Settore  
Ing. Filippo Fiordeponi

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Giuliano Picchi

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

Il Presidente del Consiglio  
Francesconi Giandomenico

Il Segretario Comunale  
Dott. Avv. Marco Matteocci